

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 6 del 24-02-2021

OGGETTO:

Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:00 nell'apposita sala del Municipio si e' riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a domicilio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

Povoleri Nicola	P	Bacciotti Gabriele	P
Lazzeri Giulia	P	Cioni Filippo	P
Pierguidi Clarissa	P	Maione Francesco	P
Municchi Marco	P	Boschi Marisa	P
Ridolfi Teresa	P	Borgheresi Alessandro	P
Carotti katia	P	Vari Giorgio	A
Menchi Francesco	P		

Assiste il Segretario del Comune Dott.Dupuis Maria Benedetta, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e riconosce la legalità per essere presenti n. 12 Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 24-02-2021 Comune di Pelago

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che:

- in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019;
- stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

Atteso che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "milleproroghe" (D.L. n. 183/2020);

Dato atto che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi

provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti*

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;

Considerato con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31/03/2021.

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di congruaggio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;*

Ritenuto, pertanto, necessario assicurare la gestione e l'incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l'interruzione dei servizi correlati all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell'ente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e del Servizio di Polizia Municipale ed il parere di regolarità contabile del

Responsabile del Servizio finanziario;

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria⁵;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Pelago ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Pelago, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 24-02-2021 Comune di Pelago

contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/11/2010, a cui si fa espresso rinvio;

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 30/11/2010 a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensazione secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dei regolamenti in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione dei regolamenti e

dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Inoltre, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTERVIENE il Consigliere Borgheresi per chiedere un chiarimento se sia possibile una proroga della normativa attuale.

INTERVIENE l'assessore Tini che chiarisce la questione.

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza;

VISTO l'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - DISCIPLINA PROVVISORIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 26-01-21

Il Responsabile del Servizio
F.to Sati Giulia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 26-01-21

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Masi Patrizia

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Municchi Marco

il segretario
F.to Dupuis Maria Benedetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Pelago,

Il Segretario
F.to Dupuis Maria Benedetta

La suesesa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267 - per decorrenza termini di legge.

Pelago,

Il Segretario
F.to Dupuis Maria
Benedetta

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato ai sensi dell'art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da nr. fogli, oltre agli allegati, conforme all'originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dott.ssa Francesca Guidotti.

Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti